

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

-ROMA

RICORSO IN APPELLO

Per l'ins.ti **SPEDICATO FRANCESCA**, nata a Nardò (Le) il 18/05/1990, residente in Veglie (Le) alla via Pirandello n. 156, C.F. SPDFNC90E58F842S, **PASSALACQUA STELLA**, nata a Noci (Ba) il 15/10/1987 e residente in Gioia del Colle alla via Don Minzoni n. 9, c.f. PSSSLL87R55F915C, **MELCORE VALENTINA**, nata a Maglie l'8/6/1983 e residente in Cursi alla via Margottini n.72, c.f. MLCVNT83H48E815L, **APRILE TIZIANA CONCETTA** nata il 30/8/1987 a Maglie e residente in Soletto (Le) alla via Madonna del Carmine n. 60, c.f. PRLTNC87M70E815Y, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Morelli (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/387075) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Lecce alla Via A. Manzoni n. 32/d, e al domicilio telematico pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, giusta procura speciale su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- Appellanti

Contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIA' MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA)**, in persona del Ministero in Carica, **USR PUGLIA**, in persona del Dirigente in Carica, **"COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO STRAORDINARIO per la scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e sostegno, per la Regione Puglia** indetto con DDG MIUR prot. n. 1546/18 ai sensi dell'art. 4, co 1-quater, lett b) del DL n.87 del 12/7/2018", in persona del presidente/legale rappresentante pt, e **"COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO STRAORDINARIO per la scuola dell'infanzia - POSTI SOSTEGNO - per la Regione Puglia** indetto con DDG MIUR prot. n. 1546/18 ai sensi dell'art. 4,

co 1-quater, lett b) del DL n.87 del 12/7/2018” in persona del presidente/legale rappresentante pt

- Appellati

E nei confronti di **ROSATO ANTONELLA**, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli

- Controinteres
sata costituita

E PAGLIALONGA ELIANA, FIORELLA ALESSANDRA E D'ATRI FRANCESCA

- Controinteres
sate non
costituite

PER LA L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

Della Sentenza n. 855/21 del TAR PUGLIA BARI Sez. I, pubblicata il 13/05/2021, resa inter partes nel ricorso RG n. 1290/19, e non notificata.

CENNI IN FATTO

Le appellanti, hanno partecipato al concorso straordinario per titoli ed esami autorizzato dal MIUR con DM del 17/10/2018 (in GU n. 250 del 26/10/2018) ebandito con DDG MIUR prot. n. 1546 del 7/11/2018 su base regionale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia eprimaria, su posto comune e di sostegno.

Per quanto di interesse le ricorrenti hanno partecipato al concorso per la Regione Puglia per i posti di infanzia-sostegno. Dopo aver superato le prove sono state collocate nella prima graduatoriadefinitiva pubblicata dall'USR Puglia con DDG 18541 del 12/7/2019nelseguente ordine:

- a) Spedicato Francesca alla posizione n.43 con pt 55,3 tot;
- b) Aprile Tiziana Concetta alla posizione n. 58 con pt 50,6;
- c) Passalacqua Stella alla posizione n. 82 con pt 46,4 tot;
- d) Melcore Valentina alla posizione n. 85 con pt 46 tot.

In esito alle rettifiche disposte dall'USR Puglia con DDG prot. n. 21420 dell'8/8/2019 e prot. n. 21974 del 12/8/2019, le stesse si sono poi definitivamente collocate rispettivamente alla posizione 49 (Spedicato), 72(Aprile), 99 (Passalacqua) e 102 (Melcore), pur mantenendo invariato ilrispettivo punteggio.

Il punteggio alle stesse attribuito è apparso però sin da subito errato in quanto mancante per ognuna diesse del punteggio spettante per la corretta applicazione del **Punto A** della Tabella di Valutazione dei titoli “Allegato C” annessa al DM 17/10/2018 e precisamente sia del Punto A.1). sia del Punto A.2). A tanto si aggiunga anche la non corretta del **Punto A.2**, e la mancata attribuzione di pt. 5che la predetta tabella prevede alpunto A.2.2. per le specializzazioni sul sostegno conseguite al termine di procedure selettive per titoli ed esami. Tutte le appellanti hanno infatti conseguito il predetto titolo di specializzazione al termine del corso di Laurea inScienze della Formazione Primaria (laurea Magistrale vecchio Ordinamento) al quale hanno avuto accesso con prova selettiva, corso concluso con l'esame finale ed il conseguimento del doppio titolo, ovvero la Laurea e la specializzazione sul sostegno.

Orbene, avendo interesse alla corretta valutazione dei titoli e alla conseguente posizione in graduatoria che, le appellanti hanno proposto innanzi al TAR PUGLIA BARI il ricorso ed i motivi aggiunti di cui al giudizio RGN 1290/2019, perl'annullamento:

(con il Ricorso Introdotivo)

- a) Della graduatoria definitiva del concorso per titoli ed esami bandito su base regionale con DDG MIUR prot. n. 1546 del 7/11/2018 (autorizzato con DM17/10/2018), per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia su posto di sostegno, valida per la regione Puglia, pubblicata dall'USR Puglia con Decreto prot. n. 18541 del 12/7/2019, e successivamente rettificata con DDG prot. n. 21420 dell'8/8/2019 e DDG prot. n. 21974 del 12/08/2019, nella parte in cui non vengono attribuiti a ciascuna delle ricorrenti

ulteriori punti 11,56 (rectius 11,5) spettanti per i punti A.1.2, A.2.1 e A.2.2, oltre a quelli ex. A.1.1., in virtù di una corretta applicazione del punto **A.** della Tabella di valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2018, ed in particolare della giusta valorizzazione con l'attribuzione del "punteggio aggiuntivo" ivi previsto per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Magistrale) con indirizzo di Sostegno dalle stesse posseduto e dichiarato ai fini concorsuali sia quale titolo di abilitazione sia quale titolo di specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di un percorso a numero chiuso al quale si è avuto accesso tramite procedure selettive per titoli ed esami;

- b) Per l'effetto, e nei limiti di interesse per ciascuna ricorrente, della predetta graduatoria definitiva nella parte in cui vengono attribuiti in violazione della Tabella di Valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2019: all'ins.te SPEDICATO FRANCESCA punti 25,3 per titoli e non invece 36,9, e per l'effetto pt totali 55,3 invece di 66,9 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 49 della graduatoria e non invece al posto n.12; all'ins.te APRILE TIZIANA CONCETTA punti 24,6 per titoli e non invece 36,1, e per l'effetto pt totali 50,6 invece di 62,1 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 72 della graduatoria e non invece al posto 19; all'ins.te PASSALACQUA STELLA punti 19,4 per titoli e non 30,9 e per l'effetto pt totali 46,4 invece di 57,9 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 99 della graduatoria e non invece al posto 34; all'ins.te MELCORE VALENTINA punti 18 per titoli e non 29,5 e per l'effetto pt totali 46 invece di 57,5 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 102 della graduatoria e non invece al posto 36;

IN SUBORDINE

- c) Della predetta graduatoria definitiva (individuata sub a)) nella parte in cui non vengono attribuiti a ciascuna delle ricorrenti punti spettanti in virtù di una corretta applicazione del punto **A.1 e A.2** della Tabella di valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2018, ed in particolare della giusta valorizzazione del titolo di specializzazione sul sostegno di cui al punto **A.2.1.** con l'attribuzione del

punteggio calcolato in base al voto della Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di Sostegno, attraverso cui è stato conseguito, oltre al punteggio spettante ex A.1.1. ed a quello di cui al punto **A.2.2.** della predetta Tabella, per la frequenza di un percorso a numero chiuso al quale si è avuto accesso tramite procedure selettive per titoli ed esami;

- d)** Per l'effetto, e nei limiti di interesse per ciascuna ricorrente, della predetta graduatoria definitiva nella parte in cui vengono attribuiti in violazione della Tabella di Valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2019: all'ins.te SPEDICATO FRANCESCA punti 25,3 per titoli e non 35,1, e per l'effetto pt totali 55,3 invece di 65,1 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 49 della graduatoria e non invece al posto 15; all'ins.te APRILE TIZIANA CONCETTA punti 24,6 per titoli e non invece 33,2, e per l'effetto pt totali 50,6 invece di 59,2 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 72 della graduatoria e non invece al posto 29; all'ins.te PASSALACQUA STELLA punti 19,4 per titoli e non 28,8, e per l'effetto pt totali 46,4 invece di 55,8 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 99 della graduatoria e non invece al posto 48; all'ins.te MELCORE VALENTINA punti 18 per titoli e non invece 26 e per l'effetto pt totali 46 invece di 54 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 102 della graduatoria e non invece al posto 56;

IN ESTREMO SUBORDINE

- e)** Della predetta graduatoria definitiva (individuata sub a)), nella parte in cui non vengono attribuiti a ciascuna delle ricorrenti ulteriori punti 5 spettanti in virtù di una corretta applicazione del punto **A.2.2** della Tabella di valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2018, ed in particolare della giusta valorizzazione con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ivi previsto per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Magistrale) con indirizzo Sostegno dalle stesse posseduto e dichiarato ai fini concorsuali quale titolo di specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di un percorso a numero chiuso al quale si è avuto accesso tramite procedure selettive per titoli ed esami;

f) nei limiti di interesse per ciascuna ricorrente, della predetta graduatoria definitiva nella parte in cui vengono attribuiti in violazione della Tabella di Valutazione - Allegato C - al DM 17/10/2019: all'ins.te SPEDICATO FRANCESCA punti 25,3 per titoli e non 30,3, e per l'effetto pt totali 55,3 invece di 60,3 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 49 della graduatoria e non invece al posto 26; all'ins.te APRILE TIZIANA CONCETTA punti 24,6 per titoli e non 29,6, e per l'effetto pt totali 50,6 invece di 55,6 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 72 della graduatoria e non invece al posto 48; all'ins.te PASSALACQUA STELLA punti 19,4 per titoli e non 24,4, e per l'effetto pt totali 46,4 invece di 51,4 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 99 della graduatoria e non invece al posto 72; all'ins.te MELCORE VALENTINA punti 18 per titoli e non 23, e per l'effetto pt totali 46 invece di 51 con conseguente illegittimo posizionamento al posto 102 della graduatoria e non invece al posto 73.

IN OGNI CASO, SIA IN VIA PRINCIPALE SIA IN VIA SUBORDINATA,

g) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compresa occorre ed esistenti, i verbali di ulteriore precisazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o la griglia di valutazione e di calcolo del punteggio, di estremi ignoti, e comunque di ogni altra determinazione riferita all'applicazione della Tabella di valutazione, eventualmente adottati dalla Commissione giudicatrice dell'U.S.R. Puglia per la classe di concorso SOSTEGNO-SCUOLA INFANZIA, nonché le schede ed i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti alle ricorrenti da parte della Commissione Giudicatrice del concorso.

(MOTIVI AGGIUNTI)

h) del provv.to dell'USR Puglia DG prot. n. 15693 del 17/6/2020 di rettifica della graduatoria per Posti di scuola dell'Infanzia - Sostegno, per la regione Puglia, di cui al concorso ex DDG MIUR prot. n. 1546 del 7/11/2018 (autorizzato con DM 17/10/2018), nonché della nuova graduatoria definitiva,

per scuola dell'infanzia posto sostegno per la regione Puglia, allo stesso allegata nella parte in cui non vengono attribuiti alle ricorrenti i punteggi per come gradatamente rivendicati nei precedenti punti a), b), c), d) e), f) e g) con la conseguente posizione *potiore* alle stesse spettante.

g)di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato e consequenziale.

Nel relativo giudizio (**RG n.1290/19**) si sono costituiti il MIUR e l'USR Puglia e la controinteressata Rosato Antonella.

All'udienza del 28/04/2021, il TAR PUGLIA BARI SEZ. I ha trattenuto al causa per la decisione e con Sentenza n. 855/21 del 13/5/2021 ha poi definitivamente rigettato l'impugnativa.

Il giudice di prime cure, però, ha dichiarato legittimo l'operato dell'Amm.ne sulla base di una ricostruzione logico giuridica non condivisibile e comunque erronea che l'appellante ha interesse ad impugnare per i seguenti

MOTIVI

ERROR IN IUDICANDO; TRAVISAMENTO DI FATTI E CIRCOSTANZE; TRAVISAMENTO DEI MOTIVI DI RICORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (BANDO); VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 5 CO 3 DELLA L N. 53/03; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 5 DEL DPR 470/96.

I) Nel motivare la sentenza di rigetto, il TAR PUGLIA BARI ha preliminarmente evidenziato la pretesa mancanza dei requisiti di ammissibilità di un ricorso collettivo. Ha in particolare eccepito la mancanza della prova:

“1) che le ricorrenti hanno identica posizione sostanziale, e di riflesso, processuale;

2) che sia assente un conflitto di interesse – reale o anche potenziale – tra le stesse ricorrenti, risultando palese che, trattandosi di candidate diversamente

titolate, l'apprezzamento della commissione non sarebbe potuto essere il medesimo ” (cfr Sent. impugnata).

Tale assunto viene giustificato dal giudice di prime cure in base a quanto emerso “dall’esame delle domande di partecipazione al concorso proposte dalle ricorrenti, incrociato con le schede di valutazione dei titoli” da cui risulterebbe, secondo il giudicante, *“che tutte le ricorrenti, in effetti possiedono, la laurea in scienze della formazione; ma, oltre tale comunanza, vi sono situazioni differenziate, nel senso che:*

a)la prof. Spedicato possiede un diploma di perfezionamento (B17) ma non l’abilitazione all’insegnamento;

b)la prof. Aprile possiede l’Abilitazione all’insegnamento (B7), ma non quello di perfezionamento;

c)che la proff. Melcore e Passalacqua non possiedono né l’uno né l’altro”.

Ebbene tali circostanze non rispondono affatto alla realtà e le considerazioni svolte dal giudice di prime cure si appalesano pertanto viziate da un evidente travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.

Va infatti evidenziato che tutte le appellanti, indistintamente, sono in possesso sia dell’abilitazione sia del diploma di perfezionamento/specializzazione sul sostegno.

Il possesso di entrambi i titoli (**di accesso alla specifica procedura**) non è stato invero mai messo in discussione neanche dall’Amm.ne tant’è che le ha pacificamente ammesse alla procedura e inserite nella relativa graduatoria.

Ci si riferisce in particolare alla graduatoria di Sostegno, per l’infanzia, per la quale era esplicitamente richiesto il possesso di entrambi i predetti titoli.

La circostanza che gli stessi non siano stati, solo apparentemente, valorizzati nelle schede di valutazione delle appellanti, non significa che le stesse ne siano prive, tant’è che, lo si ripete, sono state tutte regolarmente inserite nella graduatoria definitiva, graduatoria che è stata impugnata solo ed esclusivamente sotto il profilo del punteggio.

E contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, tutte hanno ritualmente dichiarato e documentato nella domanda i predetti titoli di ammissione che si sostanziano nella Laurea di Scienze della Formazione primaria il cui possesso pure viene riconosciuto dal giudice di prime cure.

Ciò che evidentemente ha ignorato il TAR BARI è che la Laurea di Scienze della Formazione primaria vecchio ordinamento posseduta dalle appellanti, è titolo abilitante secondo la disciplina di settore (art. 5 co 3 L.53/03) e che il modulo di approfondimento sul sostegno e l'esame finale sostenuto nell'ambito del predetto percorso Universitario costituisce titolo di perfezionamento/specializzazione sul sostegno (art. 5 DPR 470/96).

Tutte le appellanti quindi sono in possesso degli stessi titoli, utili ai fini dell'accesso alla procedura per posti di Sostegno nella scuola dell'infanzia, e tutte (contrariamente a quanto sostenuto dall'Amm.ne resistente nella propria memoria ed acriticamente recepito dal giudice di prime cure con riferimento alla ricorrente Passalcqua) hanno dichiarato il predetto titolo allo stesso modo (cfr. domande delle appellanti versate in giudizio).

Insomma, con riferimento al possesso dei titoli di accesso alla specifica procedura, da parte delle appellanti, la Sentenza di primo grado è certamente errata **e pertanto si invoca una pronuncia specifica sul punto, da parte dell'Ecc.mo Giudice d'Appello, in considerazione degli effetti di un eventuale giudicato implicito relativo al possesso o meno dei predetti titoli.**

Fermi tali presupposti la sentenza di primo grado si appalesa errata anche laddove mette in dubbio la corrispondenza/identità di posizioni delle appellanti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo.

Ed invero, le appellanti non potevano fornire la prova della mancanza di punti di contrasto tra gli interessi fatti valere, perché assolutamente inesistenti.

Tutte, infatti, hanno proposto ricorso innanzi al TAR BARI per far valere il medesimo interesse, ovvero l'attribuzione del punteggio mancante per i medesimi titoli, punteggio che consentirebbe a tutte di salire nella graduatoria

definitiva del concorso in egual misura **e senza la possibilità di scavalcarsi a vicenda** (circostanza questa agevolmente verificabile con l'analisi del punteggio rivendicato rispetto alla posizione in graduatoria e del punteggio di partenza di ciascuna). Si tratterebbe insomma di una traslazione parallela verso l'alto di tutte le appellanti.

Insomma, poiché le appellanti lamentano i medesimi vizi e le medesime violazioni da parte della stessa Amm.ne resistente, il ricorso collettivo nella specie è certamente ammissibile.

II. Erronea si appalesa la Sentenza impugnata anche laddove afferma l'improcedibilità dell'impugnativa per pretesa mancanza di interesse per le ricorrenti Spedicato Francesca e Tiziana Concetta Aprile.

Nel confermare che le ins.ti Spedicato e Aprile hanno conseguito la nomina in ruolo a decorrere dall'a.s. 20/21, in virtù dell'ulteriore scorrimento delle graduatorie del concorso in questione si ritiene opportuno ribadire quanto già evidenziato nel corso del primo giudizio e cioè che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 20/21 (ovvero dopo un anno dalla proposizione del ricorso) non elide il loro interesse all'impugnazione atteso che, un auspicato esito positivo del presente contenzioso, con il conseguente riconoscimento *ex tunc* di un punteggio maggiore e della conseguente migliore posizione in graduatoria, consentirebbe alle stesse di rivendicare il diritto di nomina già per l'a.s. 19/20.

Nel corso del primo giudizio è stato documentato, in particolare, che a fronte delle numero delle nomine effettuate nell'a.s. 19/20, per scorrimento della graduatoria in questione (vista la posizione ed il punteggio delle ultime nominate per l'a.s. 19/20 secondo il verbale USR Puglia prot. n. 22196 del 13/8/2019, ovvero Sciannimanica Giacomina con pt 59,7 e Tartarelli Palma con pt 59,1; cfr. verbale già depositato in primo grado) e della diversa e migliore posizione conseguente al riconoscimento del maggiore punteggio rivendicato (cfr. domanda emarginata nell'epigrafe del ricorso introduttivo punti a) e b) le

appellanti Spedicato ed Aprile avrebbe diritto alla retrodatazione della nomina con tutte le conseguenze positive in termini di ricostruzione di carriera. Ma non solo una diversa e prioritaria posizione in graduatoria garantirebbe anche il diritto ad una diversa opzione di scelta della sede di assegnazione.

Non v'è dubbio quindi che il loro interesse alla decisione permane anche dopo la nomina in ruolo conseguita per l'a.s. 20/21 e che tale interesse continua ad essere concreto ed attuale. Il bene della vita perseguito non va individuato nella semplice immissione in ruolo bensì nell'immissione in ruolo a decorrere dall'a.s. 19/20.

Anche sotto questo profilo la sentenza del giudice di primo grado si appalesa illegittima e va pertanto riformata.

III.La sentenza impugnata non può essere condivisa anche nella parte in cui, in disparte le eccezioni preliminari, considera il ricorso palesemente infondato nel merito, con particolare riferimento alle posizioni dell'appellante Passalacqua e Melcore.

Evidente infatti si appalesa l'errore nei presupposti e comunque un evidente difetto di istruttoria da parte del Giudice di prime cure che sembra aver completamente ignorato anche quanto spiegato dalle appellanti nelle memorie difensive ritualmente depositate.

A)Quanto all'ins.te Passalacqua non è affatto rimasto senza replica, nel corso del giudizio, l'opposizione del Ministero secondo cui *“gli ulteriori punteggi di cui al punto A.1.2 e A.2.1. cui la ricorrente aspira e che non le sarebbero stati attribuiti erroneamente non sono stati dichiarati dalla stessa in domanda”*(cfr sent. imp)pag. 12 penultimo cpv).

Al contrario l'appellante ha evidenziato l'erroneità dell'opposizione dell'Amm.ne resistente, peraltro per mero scrupolo, stante l'evidenza dei fatti e delle dichiarazioni rese nella propria domanda e lo ha fatto in particolare nella memoria del 25/3/2021 ritualmente depositata in giudizio e della quale si riporta di seguito il passaggio fondamentale: *“V. Con riferimento specifico alle*

ricorrenti Passalacqua e Aprile la difesa erariale eccepisce poi anche l'impossibilità di procedere alla valutazione dei titoli di cui al punto A.1.2 e A.2.1 in quanto non dichiarati nella domanda.

Ebbene, tale assunto, mutuato dalla relazione dell'USR Puglia, deriva da unevidente errore e/o travisamento dei fatti e comunque non risponde al vero.

*Basta infatti analizzare le domande delle predette ricorrenti (depositate in atti) per rilevare che entrambe hanno ritualmente dichiarato, sia nello spazio riservato a "Insegnamento richiesto e titolo di accesso" (pag. 2 della domanda) sia in quello relativo al "posto di sostegno richiesto" (cfr. domande pag. 3), **"il Possesso della Laurea di Scienze della Formazione primaria vecchio Ordinamento quadriennale, indirizzo infanzia"** con l'indicazione della relativa votazione (cfr. domande in atti). E tanto al pari delle altre ricorrenti per le quali la difesa erariale non ha sollevato analoga eccezione.*

La mancanza dei predetti titoli nella scheda personale di valutazione, approntata per le ricorrenti dalla Commissione Esaminatrice, sta ad evidenziare ulteriormente l'illegittimità dell'operato di quest'ultima, per come già evidenziato negli atti introduttivi, ed in particolare l'evidente errore nei presupposti e/o travisamento dei fatti su cui si fondano gli atti impugnati.

Le ricorrenti Passalacqua e Aprile hanno infatti correttamente dichiarato il titolo abilitante ("Laurea in scienze della formazione primaria") richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1.2., e così anche il titolo di specializzazione sul sostegno richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.2.1 (circostanza questa che emerge per tabulas).

D'altronde, il titolo di cui al punto A.2.1 ha consentito loro la partecipazione alla procedura per i posti di sostegno, sebbene con un punteggio più basso rispetto a quello spettante.

Insomma le difese al riguardo formulate dall'avversa difesa, oltre ad essere smentite nei fatti (vedi domanda), risultano anche in contrasto con l'operato della Commissione la quale ha evidentemente considerato i titoli in questione

come dichiarati in modo corretto salvo poi non valorizzarli con il punteggio spettante per i motivi già stigmatizzati negli atti introduttivi.” (cfr. memoria difensiva di parte del 25/3/2021 nel giudizio di I grado).

B) Né può condividersi l’assunto del primo giudice che, **senza fornire alcuna motivazione al riguardo**, dà per scontato la validità del principio secondo cui *“il punteggio al punto 2.2 non può essere attribuito in quanto la laurea in scienze della formazione primaria non è valutabile come “specializzazione specifica” che riguarda espressamente la specializzazione conseguita attraverso procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (TFA, SIS)”* e che *“il punteggio di cui alla lettera A.1.1 non può essere attribuito con riferimento alle procedure per posti di sostegno così come espressamente indicato nella tabella C allegato al bando”*.

Anche in questo caso il Giudice di prime cure ha ripreso acriticamente quanto solo affermato e non adeguatamente argomentato dall’Amm.ne resistente, dando per scontata l’interpretazione del Bando applicata nella vicenda dalla resistente.

C) Ed invero, sull’applicazione del punto A.1. nella vicenda si consideri che la distinzione in due sub-tabelle A.1. e A.2 non implica l’applicazione delle stesse in via alternativa, a seconda della procedura, bensì una corretta valutazione e/o valorizzazione di tutti i titoli di accesso spendibili, con riferimento alla procedura in esame.

Per la procedura per posti comuni trova applicazione solo la prima A.1.

Per la procedura per posti di sostegno dovrebbe trovare invece applicazione sia la A.1 sia la tabella A.2.

Si consideri infatti che tutti i candidati hanno potuto partecipare alla procedura per i posti di sostegno in quanto **abilitati all’insegnamento per posti comuni di scuola dell’infanzia e primaria**. Nell’unico modulo di domanda, messo a disposizione dall’Amm.ne, per entrambe le procedure, hanno quindi chiesto di partecipare tanto alla procedura per posti comuni quanto alla procedura per posti di sostegno, per la quale era comunque richiesta l’abilitazione all’insegnamento

su posto comune.

Il titolo di specializzazione, infatti, non è di per sé sufficiente ad accedere alla procedura concorsuale sul sostegno.

Ed allora, ai fini di una corretta valorizzazione **di tutti i titoli di accesso** alla specifica procedura, in corretta applicazione **del PUNTO A della tabella** - rubricato **“Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale”**—la Commissione avrebbe dovuto correttamente valutare anche il titolo di accesso “principale”, ovvero l’abilitazione all’insegnamento. Avrebbe cioè dovuto procedere anche alla valutazione del predetto titolo con l’attribuzione del relativo punteggio, da sommarsi a quello specifico previsto per l’ulteriore titolo comunque richiesto per i posti ad insegnamento speciale, ovvero la specializzazione sul sostegno.

E tanto al fine di una corretta valutazione del merito concorsuale per la specifica procedura.

Non si può certo negare, infatti, che la corretta valutazione dei candidati per posti di sostegno debba essere operata in base a tutti i titoli ritenuti utili e necessari per l’insegnamento tra i quali, ai sensi dell’art. 1 co 110 della L. 107/2015 (ed ancora prima della L. n. 341/90) spicca l’abilitazione.

Insomma, una corretta e logica applicazione della Tabella di riferimento avrebbe dovuto indurre la Commissione ad applicare alla procedura per posti di sostegno sia il punto A.1 sia il punto A.2.

Quest’ultima ha invece ritenuto di dover applicare solo il punto A.2, operando così un illogico quanto illegittimo appiattimento verso il basso del merito concorsuale atteso che, di fatto, i candidati ammessi con il solo diploma di scuola superiore sono stati valutati in modo più favorevole rispetto a quelli che hanno avuto accesso con il diploma di laurea (cfr. motivi di ricorso e motivi aggiunti).

Da tanto la palese violazione del principio meritocratico e la conseguente illegittimità della graduatoria finale stigmatizzati con il ricorso introduttivo.

Per gli stessi motivi si appalesa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui

ritiene sostanzialmente legittima la manca attribuzione alle appellanti dei punteggi di cui al punto A.1. (A1.1 e A1.2) della tabella.

D)Ferma l'applicazione in favore di tutte le ricorrenti sia del punto A.1.1.sia del punto A.1.2, non trova alcun riscontro logico giuridico l'assunto del primo giudice secondo cui alla valutazione di cui al punto A.2.2 possono accedere solo i diplomi di specializzazione conseguiti attraverso procedure per titoli ed esami come il TFA o la SISS e non anche la Laurea in scienze della formazione primaria (cfr sent. impugnata). Eppure trattasi del titolo che ha consentito l'accesso alla specifica procedura per il sostegno.

Al riguardo la tabella di valutazione fa espressamente riferimento alla specializzazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di formazione ai quali si è avuto accesso tramite procedure selettive.

Non vi è però una limitazione esplicita ai soli TFA o SISS (vedi Bando).

L'unico requisito richiesto ai fini della valutazione è dato dall'essere stato conseguito al termine della frequenza di un corso a numero chiuso tenuto dall'Università, in sintonia con le disposizioni vigenti in materia di corsi di perfezionamento per l'insegnamento sul sostegno.

Ed allora, avuto riguardo a tale criterio, del tutto illogica e comunque illegittima si appalesa la determinazione della Commissione giudicatrice di non ammettere alla corretta valutazione di cui al punto 2.2 anche la Laurea in Scienze della Formazione primaria, con modulo speciale per l'insegnamento sul sostegno.

Si consideri infatti che, secondo i bandi universitari ai quali si riferiscono i diplomi di Laurea dichiarati dalle ricorrenti (in atti), il titolo di specializzazione sul sostegno viene conseguito, in sintonia con le disposizioni di cui al DM 249/10, all'esito del superamento di uno specifico modulo integrativo di 400 ore di attività didattiche facente parte integrante del corso di laurea che è in ogni caso a numero programmato (chiuso), con iscrizione subordinata al superamento di una prova selettiva.

Insomma, non vi è dubbio che la Laurea in Scienze della Formazione con

modulo integrativo per l'insegnamento su posti di sostegno rappresenti un corso di studi universitario la cui frequenza è subordinata al superamento di prove selettive e che, per tale motivo deve essere correttamente valutato ai sensi del punto A.2.2. della tabella di riferimento.

Le considerazioni che precedono valgono a ritenere errata anche su tale punto la sentenza di primo grado.

E) Ed invero, con riguardo alla Laurea in scienze della Formazione Primaria e all'attribuzione del punteggio aggiuntivo, non si può far a meno di evidenziare la contraddittorietà dell'affermazione del Giudice di prime cure che non ritiene detto titolo assimilabile a *“quello conseguito al termine di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”*.

Si consideri infatti che il riferimento della lex specialis del Bando non è a procedure concorsuali bensì a corsi di formazione a numero chiuso e ad accesso limitato.

Ed allora non si comprende il motivo dell'esclusione dal novero di tali corsi anche della Laurea di Scienze di Formazione Primaria il cui accesso è contingentato (si veda Bando di ammissione versato in giudizio di primo grado) attraverso procedure selettive pubbliche per le quali sono richiesti titoli specifici, per l'accesso (si veda ad esempio il voto del titolo di studio richiesto), e il superamento di prove selettive.

In definitiva è innegabile che si tratta di un corso la cui frequenza è condizionata al superamento di una procedura per titoli ed esami.

F) Posto infatti che le appellanti non hanno affatto inteso “riscrivere” la legge concorsuale, come sostenuto dal primo giudice, né hanno inteso ampliare la disciplina della valutazione dei titoli (cfr. Sentenza impugnata pag. 13 I° cpv, le stesse hanno invece rilevato e sindacato una non corretta applicazione della lettera del Bando, per come dalle stesse intesa al momento della partecipazione alla procedura.

Per tale motivo le stesse non avevano interesse ad impugnare la Tabella di

Valutazione del Bando (Allegato C), non investendo l'impugnazione profili di illegittimità della predetta tabella, bensì solo l'operato dell'Amm.ne nel darvi applicazione. La disparità di trattamento derivante dall'applicazione del medesimo punteggio ai diplomati magistrali (cfr sentenza impugnata 2° cpv) è stata evidenziata al solo di fine di rimarcare l'erronea ed illogica interpretazione e applicazione della predetta Tabella da parte dell'Amm.ne.

IV. Fermo l'evidente errore nei presupposti e comunque il difetto di istruttoria, tale da obliterare il contenuto delle difese spiegate dalle appellanti nei propri scritti difensivi, si appalesa certamente infondata anche la condanna al pagamento di spese e onorari di giudizio di I grado (di €. 4000,00) disposta in favore dell'Amm.ne, condanna che espressamente si impugna in questa sede.

V. L'evidente travisamento dei fatti, delle circostanze e quindi anche dei motivi di doglianza rappresentati nell'atto introduttivo, su cui fonda l'impugnata decisione, induce le appellanti, per scrupolo difensivo, a riproporre di seguito, all'attenzione dell'Ecc.mo Giudicante, i motivi di impugnazione di primo grado, e tanto anche in considerazione dell'effetto devolutivo dell'Appello:

(CON IL RICORSO INTRODUTTIVO)

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA “ALLEGATO C” AL DM 17/10/2019; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 17/10/2019 (art.9); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DDG MIUR PROT. 1546 DEL 7/11/2018 (art.8); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 3 L. 241/90; VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME GERNERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI DI CUI AL DPR 487/94 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO MERITOCRATICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ

MANIFESTE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

A. Come anticipato nella narrativa in fatto le ricorrenti hanno tutte partecipato al concorso straordinario ex DM 17/10/2018, indetto per la regione Puglia, per il reclutamento a tempo indeterminato su posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e tanto in virtù del richiesto titolo di abilitazione e specializzazione ritualmente dichiarato e documentato.

In particolare hanno tutte avuto accesso con la Laurea di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento con indirizzo Sostegno (conspecifica prova finale e rilascio del relativo attestato per il sostegno), ovvero con un titolo abilitante allo specifico insegnamento nella scuola dell'infanzia e valido altresì come titolo di specializzazione sul sostegno, in virtù della L. 169/08 e del DM 26/5/1998 (Art. 6) e DM 30/09/2011.

A.I. SULLA ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DEL PUNTO

A.1 DELLA TABELLA DEI TITOLI DA PARTE DELLA COMMISSIONE.

*Ed invero, l'art. 6 punto C) del Bando prevede che “per le procedure per i postidi sostegno su infanzia e primaria, **oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lett. a) e b)** è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia (cfr. Bando).*

Pertanto sia la Laurea in Scienze della Formazione Primaria sia il titolo specifico conseguito al termine del predetto percorso di studi vengono richiesti come titoli di accesso alla specifica procedura.

*Ebbene, in quanto tali, secondo la Tabella di Valutazione “Allegato C” al DM 17/10/2019, i predetti titoli avrebbero dovuto essere valutati ai sensi del **punto A.** rubricato appunto “**punteggio per il titolo di accesso alla procedura**”.*

La Commissione ha invece ritenuto, del tutto illegittimamente, di procedere all'applicazione del solo Punto A.2 ai fini della valutazione dei titoli dei candidati, obliterando del tutto il Punto A.1.

Ha così proceduto ad un'illegittima valutazione dei titoli di accesso, illogica,

irrazionale, contraria sia ai precetti ed ai principi di buon andamento dell'agire della Pubblica Amministrazione sia ai precetti in materia di accesso al pubblico impiego in base al merito.

*Nello specifico, il punto A., “**punteggio per i titoli di accesso** ai posti comuni di scuola dell'infanzia e primaria” prevede al successivo punto A.1.1. la valutazione del punteggio per il titolo di abilitazione rapportato a 100, se superiore a pt 75, con la seguente formula $(p-75/5 \text{ punti})$, arrotondato al secondodecimale dopo la virgola (ove p è il voto di abilitazione espresso in centesimi).*

Il punto A.1.2 prevede poi inaggiunta al punteggio di cui al punto A.1.2 l'assegnazione di un punteggio ulteriore di pt5 per chi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria.

Il punto A.2 della richiamata tabella disciplina poi l'attribuzione di ulteriori pt 5 in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria.

Trattasi del punteggio da attribuire all'ulteriore titolo di accesso richiesto per la particolare procedura.

Così, il punto A.2.1. prevede che il diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di insegnamento, riconosciuto valido dal Ministero dell'Istruzione, debba essere valutato in base al punteggio, rapportato a 100, se superiore a pt 75, con la seguente formula $(p-75/5 \text{ punti})$, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola (ove p è il voto di abilitazione espresso in centesimi), ovvero pt. 1,56 qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale intermine numerici (Cfr. Tabella Allegato C richiamata).

Il successivo punto 2 prevede IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.2.1., ulteriori punti 5 ove la specializzazione sia stata conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Ebbene, appare ovvio che nel caso della procedura relativa ai posti di Infanzia –Sostegno, il Punto A della Tabella debba essere applicato nel suo complesso in quanto riferito a tutti i titoli richiesti per l'accesso nella specifica procedura ed oggetto di valutazione. In particolare deve trovare applicazione sia il punto A.1. sia il punto A.2 e tanto al fine di evitare un ingiustificato, implicito, vantaggio (una sorta di discriminazione a rovescio) in favore dei diplomati magistrali, in danno ai candidati in possesso della Laurea.

Al riguardo è agevole avvedersi dell'illegittimità dell'operato della Commissione Giudicatrice avuto riguardo ai titoli dichiarati dalle ricorrenti ed alla Tabella di Valutazione Allegato C.

*Nella specie la prof.ssa **Spedicato** s'è vista attribuire:*

*pt 4,8 ex **A.2.1.**;*

*pt 0,50 ex **B.17**;*

*pt 20 ex **D.1** per un totale di pt25,30 per titoli oltre pt 30 per orale per complessivi pt 55,30;*

*La prof.ssa **Passalacqua** s'è vista attribuire;*

*pt 4,4 ex **A.2.1.**;*

*pt. 15 (3 annualità per pt 5 ciascuna) ex **D.1** per un totale di pt19,4 per titoli oltre pt 27 per l'orale, per complessivi pt 46,4.*

*La prof.ssa **Melcore** s'è vista attribuire:*

*p. 3 ex **A.2.1.**;*

*pt 15 ex **D.1** per un totale di pt 18 oltre pt 28 per orale, per complessivi pt 46.*

*La prof.ssa **Apriles** s'è vista attribuire:*

*pt .3,6 ex **A2.1***

*pt.1 ex **B.7***

*pt. 20 ex **D.1** per un totale di pt 24,4 oltre pt. 26 per complessivi 50,6.*

Insomma a tutte mancava valutazione di cui al punto A.1.1. nonché la supervalutazione del titolo di accesso previsto dal punto A.1.2 della Tabella oltre al punteggio corretto di cui al p.t. A.2.1 e A.2.2 per il possesso

Della specializzazione specifica su sostegno.

La Commissione giudicatrice ha infatti ritenuto di dover applicare unicamente il Punto A.2 della tabella dei titoli, di fatto procedendo ad un appiattimento delle valutazioni dei titoli illogicamente ed irrazionalmente orientato a favorire i candidati che hanno avuto accesso alla procedura con il semplice diploma magistrale piuttosto che i candidati che hanno avuto accesso alla procedura con un titolo accademico.

Tanto illegittimamente.

Evidente in particolare è la violazione dei precetti e dei principi (meritocratico su tutti) alla base di ogni procedura concorsuale (ex art. 97 cost, Dpr 487/94) e del buon andamento dell'agire della PA sotto il profilo della efficienza, della razionalità e della trasparenza.

*Valga rimarcare in proposito che secondo l'art. 6 del Bando, per l'accesso alle graduatorie del Sostegno, i candidati devono possedere, **oltre ad uno dei titoli di accesso di cui ai punti a) e b)**, ovvero o la Laurea in Scienze della Formazione o il diploma magistrale, **anche il titolo di specializzazione sul sostegno.***

Ebbene tutte le ricorrenti hanno conseguito tale titolo con esame finale all'esito del percorso formativo della Laurea in scienze della formazione primaria (si veda certificazione di Laurea di ognuna di esse in atti).

Ed allora a tutte le ricorrenti doveva essere riconosciuto correttamente il punteggio di cui ai pt A.1.1 e A.1.2, A.2.1 e A.2.2 finalizzato ad una corretta e ponderata graduazione delle stesse rispetto agli altri colleghi in possesso del solo titolo di Diploma Magistrale (unito al corso di specializzazione sul sostegno).

Né può discutersi della necessità di applicare il punto A.2.2, che prevede il punteggio aggiuntivo per chi ha conseguito l'abilitazione con la Laurea, visto che nella procedura in esame hanno notoriamente partecipato sia candidati in possesso della Laurea sia candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore. Una corretta graduazione dei meriti concorsuali avrebbe

quindi dovuto basarsi su una corretta e congrua valutazione dei titoli di accesso, con il riconoscimento a ciascuno di essi del giusto peso e valore.

Ed allora, anche in base ai più basilari principi meritocratici, la Commissione avrebbe dovuto procedere all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di cui al punto A.1.2, e tanto al fine di distinguere correttamente sotto il profilo del merito chi ha avuto ingresso alla procedura con un titolo accademico e chi invece con diploma magistrale.

Tanto, invece, è illegittimamente mancato.

Appare infatti impensabile e comunque contrario alla logica ed al buon andamento dell'Amministrazione equiparare, ai fini dell'accesso e del punteggio, i predetti due titoli di studio che, nel piano dell'offerta formativa del nostro ordinamento, si pongono indiscutibilmente su due piani distinti e lontani tra loro: da un lato il diploma magistrale conseguito al termine dei percorsi di studi della scuola secondaria superiore e dall'altro la Laurea in Scienze della Formazione primaria (peraltro nel caso delle ricorrenti vecchio ordinamento) che rientra invece nel novero dei titoli accademici.

Insomma non può discutersi della spettanza degli ulteriori 5 punti e dell'illegittimità della determinazione della Commissione di non procedere ad ulteriore valutazione. Illegittima si appalesa più in generale, per i medesimi motivi, la scelta della Commissione di non applicare il Punto A.1. della Tabella. Ed invero, alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, ed in base ad una logica applicazione della Tabella di riferimento le ricorrenti avrebbero dovuto conseguire i seguenti punteggi per titoli:

*-alla prof.ssa **Spedicato**:*

*pt 4,8 ex **A.1.1.**;*

*pt. 5 ex **A.1.2.**;*

*pt. 1,56 ex **A.2.1.**;*

*pt. 5 ex **A.2.2.**;*

*pt 0,50 ex **B.17.**;*

pt 20 ex D.1 per un totale di pt36,9 (di cui 16,36 ex A.) per titoli oltre pt 30 per orale per complessivi pt66,9;

-la prof.ssa Passalacqua:

pt 4,4 ex A.2.1;

pt. 5 ex A.1.2;

pt. 1,56 ex A.2.1;

pt. 5ex A.2.2;

pt. 15 (3 annualità per pt 5 ciascuna) ex D.1 per un totale di pt 30,9(di cui 15,96

ex A.) per titoli oltre pt 27 per l'orale, per complessivi pt57,9;

-la prof.ssa Melcore:

p. 3 ex A.2.1;

pt. 5 ex A.1.2;

pt. 1,56 ex A.2.1;

pt. 5ex A.2.2;

pt 15 ex D.1 per un totale di pt29,56(di cui 14,56 ex A.) oltre pt 28 per orale, per complessivi pt57,5.

-la prof.ssa Aprile:

pt 3,6 ex A.1.1;

pt. 5 ex A.1.2;

pt1,56 exA.2.1;

pt. 5ex A.2.2;

pt.1 ex B.7

pt. 20 ex D.1 per un totale di pt36,1(di cui 15,16 ex A.)oltrep. 26 per complessivi 62,1.

La rivendicata valutazione è certamente conforme con le disposizioni del bando ed in particolare con la tabella di valutazione dei titoli di accesso alla particolareprocedura selettiva. La stessa inoltre valorizza adeguatamente i diversi titoli diaccesso, distinguendo altresì la valutazione riferita ai titoli

specifici dispecializzazione, e tanto garanzia di una corretta misurazione delle professionalità messe a concorso.

Insomma, poiché l'accesso è stato consentito indifferentemente ((punti a) e b) dell'art. 6 del Bando) sia con la Laurea in Scienze della Formazione sia con il Diploma Magistrale, oltre al titolo di specializzazione, appare congruo e anche doveroso valorizzare i predetti titoli in maniera diversa in base al peso/valore di ognuno di essi.

Così, in particolare, appare dovuta per le ricorrenti la valutazione della Laurea sia come titolo di abilitazione utile per l'accesso in generale alla predetta procedura concorsuale sia come titolo specifico per l'accesso alle graduatorie del sostegno, con l'applicazione sia del punto A.1 sia del punto A.2 della Tabella.

Altresì necessaria ai predetti fini è l'applicazione della supervalutazione di cui al punto A.1.2. con l'attribuzione di ulteriori punti 5 per il possesso del titolo accademico.

In virtù della corretta valorizzazione della Laurea, mercè applicazione del Punto A.1.1. e A.1.2. della tabella, appare poi congruo assegnare al titolo di specializzazione il punteggio di pt 1,56, previsto per i titoli il cui giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici dal Punto A.2.1.. D'altronde in questo caso tale inferiore valutazione verrebbe compensata dal punteggio del titolo abilitante ex punto A.1.1. e dalla super valutazione di cui al Punto A.1.2.

Al punteggio così ottenuto va poi sommato quello spettante ai sensi del punto A.2.2. della Tabella. Non può infatti dubitarsi che la laurea conseguita al termine del corso di Scienze della Formazione rientri nel novero dei titoli conseguiti tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami. Trattasi infatti di un titolo conseguito all'esito di un corso a numero chiuso al quale le ricorrenti hanno avuto accesso all'esito di prove selettive (al pari dei percorsi di specializzazione di cui al TFA ex DM 249/10).

A.II. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DETERMINAZIONE DI

NON APPLICARE IL PUNTO A.1ED IN PARTICOLARE LA SUPERVALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO A.1.2. DELLA TABELLA DEL CONCORSO.

La ratio della Tabella deve necessariamente essere quella di valorizzazione la Laurea specifica più di quanto possa essere valorizzato un semplice diploma magistrale, di per sé utile all'accesso al corso di specializzazione sul sostegno.

*Basti considerare al riguardo che, a parità di titolo di accesso, un candidato che ha conseguito il diploma magistrale, con il massimo dei voti, e che abbia avuto un voto massimo anche nel percorso di specializzazione (quale potrebbe essere un T.F.A., corso selettivo ex A.2.2.), **in mancanza della supervalutazione della Laurea di cui al punto A.1.2.**, potrebbe facilmente prevalere rispetto ad un laureato con 110/110.*

Si verrebbe cioè a creare un'aberrazione insostenibile poiché il laureato in Scienze della Formazione primaria, specializzato sul sostegno, otterrebbe la sola valutazione del voto di abilitazione ex A.1.1. e ed il punteggio base di 1,56 ex A.2.1, mentre un diplomato magistrale specializzato con voto massimo nel T.F.A. riceverebbe la valutazione del titolo di accesso (ex A.1.1 TAb), la valutazione della specializzazione per il TFA (ex A.2.1. TAb), nonché i 5 punti per aver superato tale procedura selettiva pubblica per titoli ed esami (ex A.2.2.TAb).

Il calcolo è agevole visto che tale candidato si vedrebbe valutare il titolo di accesso con pt 5 ex A.1.1, il titolo di specializzazione con altri punti 5 ex A.2.1, oltre al punteggio aggiuntivo ex A.2.1, ovvero ulteriori pt 5, per complessivi pt 15, laddove invece un Laureato in Scienze della Formazione-indirizzo sostegno non riuscirebbe a raggiungere siffatto punteggio neanche con un voto di Laurea 110/110 (da cui deriverebbero solo pt 5 ex A.1.1, pt 1,56 ex A.2.1 e pt 5 ex A.2.2).

Ciò non solo sarebbe in evidente contrasto con i precetti ed i principi in materia di procedure concorsuali e del buon andamento della PA, tutti improntati ad

una selezione dei dipendenti basata sul merito, ma anche con i principi di trasparenza ed eguaglianza (Art. 3 cost.). Ed infatti, come è agevole rilevare anche dall'esempio di cui sopra, l'interpretazione e la conseguente applicazione della tabella dei titoli da parte della commissione, che in questa sede si contesta, ha di fatto determinato un'implicita posizione di vantaggio in favore dei diplomati magistrali rispetto ai candidati laureati. E tanto in maniera assolutamente ingiustificata.

Evidente quindi, anche sotto tale profilo, la illegittimità della valutazione dei titoli delle ricorrenti operata dalla Commissione giudicatrice, del punteggio loro attribuito e della conseguente deteriore posizione in graduatoria alle stesse riconosciuta rispetto a quella effettivamente spettante.

B. IN SUBORDINE, SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PUNTI A.1.1, A.2.1 E A.2.2., IN MANCANZA DELLA SUPERVALUTAZIONE DI PT 5 PER LA LAUREA COME TITOLO DI ACCESSO.

Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi congrua la scelta di non applicare la supervalutazione della Laurea in Scienze della Formazione ex A.1.2, la corretta valorizzazione del predetto titolo potrebbe essere garantita solo attraverso la valutazione del Voto di Laurea anche ai sensi del Punto A.2.1, e cioè come voto del titolo di specializzazione. D'altronde nel caso delle ricorrenti, e di tutte i Laureati in Scienze della Formazione, il titolo di specializzazione è stato conseguito al termine del percorso accademico di studi. Si tratterebbe di una duplicazione del punteggio conseguito sub A.1.1. che andrebbe a compensare la posizione di vantaggio del semplice diplomato magistrale che si avvale, ad esempio, del TFA Sostegno e che vedrebbe normalmente sommarsi il punteggio del titolo abilitante (Diploma) calcolato ex A.1.1 con il punteggio del voto della Specializzazione (TFA appunto) ex A.2.2.

*Sulla base dell'applicazione della tabella così rivendicata, in via subordinata, spetterebbero alla prof.ssa **Spedicato**:*

pt 4,8 ex A.1.1.; pt 4,8 ex A.2.1.; pt 5,0 ex A.2.2.; pt 0,50 ex B.17; pt 20 ex D.1

per un totale di pt35,01 per titoli oltre pt 30 per orale per complessivi pt65;

*Alla prof.ssa **Passalacqua**:*

pt 4,4 ex A.1.1; pt. 4,4 ex A.2.1;pt 5,00 ex A.2.2.; pt. 15 (3 annualità per pt 5 ciascuna) ex D.1 per un totale di pt 28,8 per titoli oltre pt 27 per l'orale, per complessivi pt55,8.

*Alla prof.ssa **Melcore**:*

p. 3 ex A.1.1; pt 3 ex A.2.1;pt 5 ex A.2.2.;pt 15 ex D.1 per un totale di pt26 oltre pt 28 per orale, per complessivi pt54.

*Alla prof.ssa **Aprile**:*

pt .3,6 ex A.1.1; pt 3,6 ex A.2.1;pt 5 ex A.2.2.pt.1 ex B.7 pt. 20 ex D.1 per un totale di pt33,2 oltre pt. 26 per complessivi 59,2.

In caso di mancata applicazione del punto A.1.2 della Tabella, appare infatti logico valutare il titolo di specializzazione in base al voto del percorso di Laurea al termine del quale è stato conseguito, anche ai fini del relativo punteggio e ciò per evitare un ingiusto vantaggio in favore dei diplomati magistrali.

Si è già visto sub A.) del presente atto, l'esempio del diplomato magistrale che accede al concorso per aver superato il T.F.A. di sostegno con il massimo dei voti. In assenza di un voto specifico al laureato in Scienze della Formazione spetterebbero per il titolo di specializzazione solo pt. 1,56 ex A.2.2. Al diplomato magistrale con TFA di sostegno, conseguito con il massimo dei voti, spetterebbero invece 5 pt. (ex A.2.1).

L'irrazionalità è evidente: il TFA di sostegno avrebbe la massima valutazione mentre la laurea in scienze della formazione primaria (magistrale) riceverebbe una valutazione inferiore e ciò nonostante la diversa durata ed il numero di esami certamente maggiori.

Si creerebbero cioè anche in questo caso i presupposti per una inevitabile disparità di trattamento con il diplomato che invece riceverebbe un sostanziale

vantaggio e la certezza di una valutazione certamente migliore, sebbene basata su un titolo abilitante “inferiore”.

E tanto non può essere assentito per i motivi già evidenziati sub A.).

C. IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi legittimo l'operato della Commissione nella parte in cui ha ritenuto opportuno applicare in sede di valutazione solo il punto A.2. della Tabella dei titoli, si eccepisce comunque l'illegittimità del punteggio attribuito alle ricorrenti.

Nella vicenda l'Amm.ne sembra aver proceduto all'applicazione della sola tabella A.2. Ed invero, per quanto confermato per le vie brevi alle ricorrenti, la stessa ha completamente ignorato la valutazione prevista per l'abilitazione quale titolo di accesso, comunque richiesto ai fini partecipativi, calcolando unicamente i punteggi spettanti per i titoli di specializzazione ai sensi dei punti A.2.1 e A.2.2..

Presumibilmente, nel tentativo di operare una corretta distinzione tra i titoli conseguiti al termine della Laurea in scienze della Formazione e quelli conseguiti al termine dei percorsi di cui al DM 249/10, ai quali hanno avuto accesso i diplomati magistrali, ha poi ritenuto opportuno calcolare il punteggio di cui al punto A.2.1., per i laureati come le ricorrenti, in base al voto di laurea (in sintonia con quanto argomentato infra sub B.I). Ha insomma valutato il titolo di specializzazione facendo riferimento al voto del Diploma di Laurea ed ha applicato la formula (pt-75/5) di cui al punto A.2.1.

Fatto questo, però, ha poi illegittimamente omesso di attribuire alle ricorrenti il punteggio ulteriore di pt 5 di cui al successivo punto A.2.2, previsto per i titoli conseguiti tramite prove selettive.

Il Punto A.2.2 prevede infatti IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.3.1. (rectius A.2.1.), ulteriori punti 5 ove la specializzazione sia stata conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Ed è proprio questo il caso dei titoli conseguiti dalle ricorrenti all'esito

del percorso ordinario della Laurea in Scienze della Formazione, a numero chiuso, alla quale hanno avuto accesso dopo il superamento di prove selettive pubbliche per titoli (vedi DM 11/6/2010; DM 18/6/2009 ecc. ecc.).

Insomma a tutte le ricorrenti spetterebbero quanto meno, oltre al punteggio per il titolo di specializzazione correttamente calcolato sulla base del titolo voto di Laurea, ulteriori 5 per il possesso di specializzazione specifica ex A.2.2.

Anche in questo caso vale infatti quanto già più volte evidenziato nei precedenti motivi di ricorso e cioè che una diversa interpretazione della Tabella porterebbe ad un ingiustificato vantaggio per i diplomati magistrali a discapito dei laureati.

Mentre il diplomato magistrale potrebbe far valere lo stesso titolo ai fini della valutazione ex A.2.1. e A.2.2. della Tabella, stante la chiara natura selettiva di alcuni corsi di perfezionamento ex DM 249/10 (quali appunto il TFA), lo stesso trattamento verrebbe invece illegittimamente negato al Laureato in scienze della

Formazione Primaria il cui percorso formativo è stato peraltro più lungo e più difficile.

D.*Come più volte accennato, tutto quanto innanzi argomentato sub A) B) e C) dei motivi di ricorso trova fondamento nei principi e precetti generali in materia di pubblici concorsi.*

E' regola generale dell'ordinamento quella secondo cui l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve aver luogo tramite concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97, Cost.).

Al riguardo, la giurisprudenza è ormai unanime e costante nel qualificare il concorso pubblico come procedura di «selezione tecnica e neutrale dei più capaci» (v. Corte Cost. n. 62 del 2006), finalizzata a consentire il reclutamento delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97, comma 2, Cost. (v. Corte Cost. n. 293 del

2009).

Ne deriva che la disciplina dettata per l'espletamento di un concorso pubblico non può essere connotata da irragionevolezza, arbitrarietà o contraddittorietà; al contrario, essa deve essere ispirata innanzitutto ai canoni di efficienza dell'Amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, tali canoni risultano pienamente attuati e rispettati soltanto qualora le procedure selettive, per un verso, non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di esclusione dei soggetti legittimati a parteciparvi e, peraltro verso, non si concludano con la nomina di soggetti vincitori che non abbiano i requisiti e i titoli necessari per rivestire la qualifica relativa alla mansione da svolgere.

Ciò posto, la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice con riguardo ai titoli dichiarati e posseduti dalle ricorrenti nel caso di specie appare quantomai censurabile proprio sotto il profilo della violazione dei principi in materia di giusto procedimento in sede di pubblici concorsi e corretta applicazione del principio meritocratico.

Come esposto in precedenza, infatti, la Commissione ha applicato i criteri fissati dal punto A. del bando in modo del tutto contraddittorio (soprattutto se si ha riguardo alle disposizioni di cui ai pt. A.1.1 e A.1.2) operando in maniera irragionevole e arbitraria, a discapito del principio meritocratico.

(CON I MOTIVI AGGIUNTI)

III) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DLGS 59/17; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 DPR N. 487 DEL 9/5/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DLGS 297/84; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 CO 109 L. 107/15; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA', IMPARZIALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO IN MATERIA DI CONCORSI.

Siffatti vizi di legittimità, già lamentati nel ricorso introduttivo, si riverberano anche sulla graduatoria impugnata con il presente atto.

Al riguardo valga evidenziare alcuni aspetti rilevanti della vicenda, anche in considerazione degli atti e dei documenti versati dall'Amm.ne nel corso del giudizio.

Innanzitutto appare opportuno ribadire che il thema decidendum è la corretta interpretazione e conseguente applicazione della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Bando di concorso (Allegato C).

A) Nella ricostruzione operata dalla Commissione giudicatrice, la Tabella riferita ai titoli culturali andrebbe distinta e applicata separatamente a seconda della tipologia di posto per cui si concorre, ovvero posto comune o sostegno.

In particolare, per la procedura avente ad oggetto posti di sostegno non sarebbe applicabile il punto A.1.1. riservato, secondo l'Amm.ne, solo ed esclusivamente alla procedura per posto comune.

Ma è proprio tale ricostruzione che si contesta nonché la conseguente illegittima applicazione della tabella in questione.

Si consideri che il ruolo messo a concorso è quello della scuola dell'infanzia. Per tale ruolo vengono distinti le tipologie di posto in comune e sostegno. I candidati possono partecipare alla procedura per i posti di sostegno solo se dimostrano il possesso del titolo di specializzazione specifico all'uopo richiesto.

Ma ancor prima del titolo di specializzazione agli stessi viene comunque richiesto anche il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, ovvero il titolo necessario ed indispensabile ai fini dell'immissione in ruolo.

Ebbene, fermo tale presupposto, la corretta applicazione della Tabella C Punto A - "Punteggio del Titolo di Accesso per la procedura concorsuale" – deve necessariamente garantire anche per la procedura selettiva su posti di sostegno

un'adeguata e congrua valutazione del Titolo di Accesso all'insegnamento.

Ciò significa che, per i posti di sostegno, la valutazione dei Punti A.2.1 e A.2.2., che riguarda esclusivamente i titoli di specializzazione, deve sommarsi

a quella dei punti A.1.1. e A.1.2. E tanto anche al fine di evitare quell'ingiustificata disparità di trattamento che le ricorrenti lamentano rispetto ai candidati che hanno fatto valere come titolo di accesso il diploma magistrale. Poiché il titolo di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno non costituisce, da solo, titolo di accesso alla procedura, ma deve essere necessariamente congiunto al titolo di abilitazione, ovvero alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria (conseguita all'esito dei corsi istituiti a norma dell'art. 3, co 2, L. 341/90) o al Diploma Magistrale vecchio ordinamento (conseguito entro l'a.s 2000/2001), appare maggiormente congruo e logico valorizzare correttamente la Laurea in Scienze della Formazione con i punteggi di cui al punto A.1..

Solo in questo modo verrebbe garantita la regolarità della procedura e la corretta applicazione dei principi meritocratici in materia di accesso al pubblico impiego.

Quanto sopra trova invero un'implicita conferma anche nell'operato della stessa Commissione Giudicatrice che, nell'applicare la tabella di valutazione secondo i criteri che in questa sede si contestano, ha dovuto forzare le schede di valutazione informatizzate messe a disposizione dal MIUR. In particolare, il punteggio per la specializzazione del punto A.2.1 (diploma di specializzazione) è stato inserito alla voce "Abilitazione conseguita in Italia" (cfr scheda di valutazione delle ricorrenti). Eppure, come detto, la specializzazione è un titolo diverso e ulteriore rispetto all'abilitazione e da solo non sufficiente ai fini dell'accesso.

L'uso corretto delle schede di valutazione, in sintonia con le argomentazioni sin qui svolte, avrebbe dovuto prevedere l'inserimento del punteggio A.1. alla voce "Abilitazione conseguita in Italia" e del punteggio A.2 alla voce "Diploma di

Specializzazione”.

Nella specie, invece, il titolo di abilitazione non è stato affatto valutato, avendo la Commissione ritenuto non applicabili i punti A.1.1. e A.1.2.

Ne è stato correttamente valutato il titolo di specializzazione.

Tanto illegittimamente.

B) Illegittima, in particolare, si appalesa la mancata attribuzione alle ricorrenti del punteggio previsto al punto A.2.2. che secondo la ricostruzione dell'Amm.ne, emersa in corso di giudizio, spetterebbe solo a chi ha conseguito l'abilitazione con TFA e/o SISS.

Nel richiamare al riguardo quanto già argomentato nel ricorso introduttivo (vedi infra), si segnala che tale limitazione non trova affatto riscontro nella normativa di riferimento, né nella Tabella di Valutazione allegata al Bando.

*Il punto A.2.2 riconosce infatti la supervalutazione con ulteriori pt 5 a tutti i titoli di specializzazione conseguiti all'esito di percorsi ad accesso limitato ovvero con il superamento di prove selettive (sic!). Ebbene tutte le ricorrenti hanno conseguito tale titolo all'esito del percorso, con modulo aggiuntivo specifico (ex art. 5 DPR n. 470 del 31/03/1996), del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento - quadriennale), **corso ad accesso limitato al quale sono state ammesse dopo aver superato le prove selettive (si vedano i relativi Bandi delle Università) in tutto e per tutto simili a quelle previste per l'ammissione ai corsi TFA e SISS.***

Ancora più evidente si appalesa pertanto l'errore di interpretazione ed applicazione da parte dell'Amm.ne della Tabella ed il mancato corretto conferimento dei punteggi di cui ai punti A.2.1 e A.2.2.

C) Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'Amm.ne nelle proprie difese, tutte le ricorrenti hanno correttamente dichiarato i titoli di specializzazione e di abilitazione ai fini della corretta valutazione di cui ai punti A.1.2 e A.2.1.. Tutte hanno infatti dichiarato la **“Laurea di Scienze della Formazione Primaria con modulo aggiuntivo di sostegno”** (e non come erroneamente riportato nelle

schede di valutazione della commissione, per alcune di esse, Laurea Triennale in Scienze della Formazione; cfr. schede di valutazione commissione) sia come

titolo di abilitazione sia come titolo di specializzazione, specificando altresì la “votazione conseguita”, la “base votazione conseguita” e la “votazione in centesimi” (vedi pag. 3 domanda). Il tutto compatibilmente con i limiti di scrittura del modulo di domanda on line messo a disposizione del Ministero.

D'altronde l'unico titolo di studio per legge abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, oltre al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è la “l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria istituiti a norma dell'art. 3, co2, L.341/90” (cfr. art 6 L. 169/08) e senza il predetto titolo, adeguatamente dichiarato e documentato, le ricorrenti non avrebbero avuto accesso alla procedura.

Tale titolo deve pertanto essere correttamente valorizzato con i punteggi gradatamente rivendicati nel ricorso e nei presenti motivi aggiunti.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso in appello e l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 855/21 del TAR Puglia –Bari Sez. I, pubblicata il 13/5/2021, con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti presentati innanzi al TAR PUGLIA BARI con RG.n. 1290/19.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia, relativa ad un concorso strumentale per l'accesso al pubblico impiego, è di valore indeterminato. Il C.U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 05/11/2021

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al Consiglio di Stato Sez. VII (Rgn.9608/21) nella sezione “Attività giurisdizionale CdS – Ricerche- ricorsi”, rintracciabile all'interno della terza sottosezione (menù ³⁴ sito) “Consiglio di Stato, con le modalità rese note sul sito medesimo”.

Avv. Giovanni Morelli

**MORELLI
GIOVANNI**

Firmato
digitalmente da
MORELLI GIOVANNI
Data: 2021.11.05
12:10:12 +01'00'